



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE

Approvato dalla Giunta del CONI con Delibera n. 412 del 16.12.2010

Titolo I – Il Gruppo Giudici Gare.

- Art. 1 – Natura
- Art. 2 – Funzioni
- Art. 3 – Autonomia

Titolo II – Struttura ed organizzazione.

- Art. 4 – Organi ed organismi
- Art. 5 – Il Consiglio Nazionale
- Art. 6 - Il Fiduciario Nazionale.

- Art. 7 - Le Assemblee elettive
- Art. 8 - Il Consiglio Regionale
- Art. 9 - La Commissione Regionale.
- Art. 10 - Il Fiduciario Regionale.
- Art. 11 - Il Consiglio Provinciale.
- Art. 12 - Il Fiduciario Provinciale o il Delegato Provinciale GGG.
- Art. 13 - Il Fiduciario Locale (eventuale).
- Art. 14 – I commissari straordinari.
- Art. 15 – La Commissione Tecnica Nazionale.
- Art. 16 - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.
- Art. 17 – Incompatibilità.
- Art. 18 – L’ufficio centrale del G.G.G.

T i t o l o III - I giudici

- Art. 19 - I Giudici
- Art. 20 - I Giudici ausiliari
- Art. 21 - I Giudici provinciali
- Art. 22 - I Giudici regionali
- Art. 23 - I Giudici nazionali
- Art. 24 - I Giudici internazionali
- Art. 25 - Specializzazioni
- Art. 26 - Albi operativi
- Art. 27 - Mansioni ed elenchi speciali

T I T O L O IV - Diritti e doveri

- Art. 28 - Tessera federale
- Art. 29 - Diritti
- Art. 30 - Benemerenze
- Art. 31 - Doveri ed impegni
- Art. 32 - Provvedimenti tecnici

T I T O L O V - Modifiche al regolamento e norme di attuazione

- Art. 33 - Approvazione e variazioni

TITOLO I – Il Gruppo Giudici Gare

Art. 1 – Natura.

- 1.1 Il Gruppo Giudici Gare (G.G.G.), costituito da tutti i Giudici di Gara regolarmente tesserati, secondo l'articolo 6.2 lettera g) dello Statuto federale, è l'organismo tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) preposto ad assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali.
- 1.2 Il G.G.G. fa parte, sia a livello centrale che a livello periferico, della struttura organizzativa della FIDAL e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale.

Art. 2 – Funzioni.

- 2.1 Il G.G.G. ha il compito di controllare le manifestazioni di atletica leggera, con completa autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva nell'applicare le regole contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale (R.T.I.), nei regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni degli organi federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione.
- 2.2 Il G.G.G. provvede, ai sensi dell'articolo 6.2 lettera g) dello Statuto Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei Giudici di Gara, nonché al loro aggiornamento e alla loro periodica valutazione, con potestà disciplinare, attraverso proprie strutture, per fatti squisitamente tecnici.

Art. 3 – Autonomia.

- 3.1 L'autonomia funzionale-organizzativa ed operativa interna del G.G.G. è garantita attraverso gli organi ed organismi di cui al Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II – Struttura ed organizzazione

Art. 4 – Organi ed organismi.

- 4.1 Il G.G.G. realizza le proprie finalità istituzionali mediante organi centrali e territoriali.
- 4.2 Sono organi centrali:
 - a - Il Consiglio Nazionale.
 - b - Il Fiduciario Nazionale
- 4.3 Sono organi territoriali a livello regionale:
 - a - Il Consiglio Regionale
 - b - La Commissione Regionale.
 - c - Il Fiduciario Regionale.
- 4.4 Sono organi territoriali a livello provinciale
 - a – L'Assemblea Elettiva
 - b – Il Consiglio Provinciale.
 - c- Il Fiduciario Provinciale.o il Delegato Provinciale
 - d -Il Fiduciario Locale
- 4.5 Sono organismi del G.G.G.:

- a - La Commissione Tecnica Nazionale G.G.G.
- b - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 5 – Il Consiglio Nazionale.

- 5.1 - Il Consiglio Nazionale è organo nazionale del G.G.G. ed è composto dai Fiduciari Regionali e dal Fiduciario Nazionale; in caso di loro impedimento, alle riunioni possono partecipare i loro delegati. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Fiduciario Nazionale senza diritto di voto.
- 5.2 - Il Consiglio Nazionale è convocato, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Nazionale ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e comunque non meno di 3 volte l'anno. Delle riunioni del Consiglio Nazionale si deve dare preventiva notizia al Presidente Federale. Le riunioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei suoi componenti e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La convocazione del Consiglio Nazionale può avvenire anche su richiesta scritta e motivata dei 3/4 dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare e deve essere relativa a materie rientranti nelle competenze indicate nei successivi commi del presente articolo. La seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 7 giorni dalla richiesta stessa. E' facoltà del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 5.3 – Il Consiglio Nazionale, sulla base delle direttive del Consiglio Federale, provvede a:

- 5.3.1. - definire le direttive di indirizzo dell'attività del Gruppo;
- 5.3.2. - approvare il piano programmatico annuale delle attività presentato dal Fiduciario Nazionale, contenente:
 - 5.3.2.1 - i programmi di attività del Gruppo per l'anno successivo,
 - 5.3.2.2 - le linee di indirizzo per la formazione delle giurie,
 - 5.3.2.3 - gli obiettivi e le procedure relative alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento dei giudici;
- 5.3.3 - esprimere parere consultivo sulle proposte che riguardano la struttura e l'organizzazione del gruppo;
- 5.3.4 - definire le direttive di indirizzo relative al funzionamento degli organi periferici;
- 5.3.5 - esprimere parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
- 5.3.6 - valutare le esperienze locali espresse dai Fiduciari Regionali;
- 5.3.7 - esercitare il potere di controllo sull'attività del Fiduciario Nazionale;
- 5.3.8 – proporre, in caso di gravi ed evidenti inefficienze e/o per azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, la revoca del Fiduciario Nazionale, con atto scritto e motivato assunto a maggioranza di almeno 3/4 dei suoi componenti e da indirizzare al Presidente Federale.

Art. 6 - Il Fiduciario Nazionale

- 6.1 - Il Fiduciario Nazionale e il Vice Fiduciario Nazionale sono giudici del ruolo nazionale nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale. La carica di Fiduciario Nazionale e di Vice Fiduciario è incompatibile con altri incarichi federali eletti o di nomina e con l'appartenenza come socio o tesserato a enti affiliati. Il Vice Fiduciario sostituisce il Fiduciario Nazionale assumendone interamente i compiti e le funzioni in caso di temporaneo impedimento di questo ultimo.

- 6.2 - Il Fiduciario Nazionale è il responsabile del G.G.G. e lo rappresenta, sovraintende l'organizzazione del G.G.G. adottando i provvedimenti tecnici ed organizzativi idonei e ne risponde nei confronti del Presidente e del Consiglio Federale.
- 6.3 - Il periodo del mandato del Fiduciario Nazionale e del Vice Fiduciario Nazionale coincide con il quadriennio olimpico; il Fiduciario Nazionale e il Vice Fiduciario Nazionale possono essere riconfermati con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Durante il mandato il Fiduciario Nazionale non può rivestire ruoli operativi nell'ambito di manifestazioni federali nazionali. Alla scadenza del mandato il Fiduciario Nazionale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.
- 6.4 - Il Fiduciario Nazionale cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Nazionale del G.G.G. definite in armonia con le direttive emanate a tale scopo dal Consiglio Federale. A tal fine il Fiduciario Nazionale programma l'attività del G.G.G.. Il Fiduciario Nazionale presenta inoltre al Consiglio Federale le proposte relative ai progetti tecnici ed organizzativi nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa. Presenta altresì il piano economico finanziario nei limiti delle assegnazioni di bilancio stabilite dal Consiglio Federale.
- 6.5 - Il Fiduciario Nazionale partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale della FIDAL, alle riunioni del Consiglio Federale e, su invito del Presidente Federale, alle riunioni della Giunta Esecutiva.
- 6.6 - Il Fiduciario Nazionale presiede le sedute del Consiglio Nazionale del G.G.G. senza diritto di voto. In caso di sua assenza od impedimento presiede il Vice Fiduciario Nazionale sempre senza diritto di voto.
- 6.7 - Il Fiduciario Nazionale, avvalendosi della Commissione Tecnica Nazionale di cui all'art. 16 del presente regolamento, svolge i seguenti compiti di governo del G.G.G. :
- 6.7.1 - redige il piano programmatico annuale delle attività di cui all'art. 5 sottponendolo per l'approvazione al Consiglio Nazionale prima dell'inizio del nuovo esercizio;
 - 6.7.2 - emana le disposizioni operative per l'applicazione delle direttive di indirizzo di cui all'art.5;
 - 6.7.4 - provvede all'inquadramento dei giudici nel Ruolo Nazionale;
 - 6.7.5 - provvede alla formazione degli appositi Albi Operativi Nazionali ed istituisce ed aggiorna Elenchi Speciali per particolari mansioni;
 - 6.7.6 - designa, sulla base delle linee di indirizzo di cui all'art. 5, le giurie per le manifestazioni internazionali e nazionali, delegando ai Fiduciari Regionali e/o agli altri organi periferici il completamento delle stesse e avvalendosi eventualmente di Gruppi Tecnici di Lavoro;
 - 6.7.7 - valuta periodicamente l'operato tecnico e comportamentale dei giudici ed assume iniziative conseguenti;
 - 6.7.8 - istruisce le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari per il loro inoltro ai competenti Organi federali.
- 6.8 - Il Fiduciario Nazionale esamina ed inoltra agli Organi Federali competenti le proposte di omologazione dei primati e delle migliori prestazioni nazionali ed internazionali.
- 6.9 - Il Fiduciario Nazionale svolge altresì i seguenti compiti di gestione organizzativa del G.G.G.:
- 6.9.1 - predispone i programmi tecnici ed organizzativi relativi alla attività del G.G.G. e dei suoi tesserati;
 - 6.9.2 - emana comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei giudici;

6.9.3 - assicura l'attuazione del Regolamento del G.G.G. e di ogni altra disposizione organizzativa emanata dagli Organi Federali centrali riguardante l'attività del Gruppo;

6.9.4 - emana le disposizioni per lo svolgimento delle Assemblee Elettive .

6.9.5- stabilisce le Commissioni Regionali, fissandone i componenti che saranno dispari ed in numero compreso fra tre e sette, sulla base del numero dei Giudici aventi diritto a voto della regione, al termine della stagione precedente le elezioni come segue

- Fino a 50 giudici : n° tre componenti ;
- Da 51 a 150 giudici n° cinque componenti
- Da 151 e oltre n° sette componenti

6.9.6 - vigila sull'applicazione ed interpretazione delle norme del R.T.I. e di quelle relative alle manifestazioni approvate dagli organi della FIDAL;

6.9.7 - presenta al Consiglio Federale, per il successivo inoltro alla I.A.A.F., le proposte di modifica al R.T.I.;

6.9.8 - programma forme di incentivazione a favore dei giudici e propone al Presidente Federale i nominativi dei giudici meritevoli di eventuali riconoscimenti.

6.10 - Il Fiduciario Nazionale stabilisce il numero, la composizione, le finalità e la durata dei Gruppi Tecnici di Lavoro a livello nazionale, nominandone i responsabili ed i componenti. Designa altresì i rappresentanti del G.G.G. presso altri settori federali e propone al Consiglio Federale eventuali rappresentanti del G.G.G. presso altre Federazioni.

6.11 - Il Fiduciario Nazionale può essere revocato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nei seguenti casi:

6.11.1 - su iniziativa del Presidente, per motivata ed evidente inefficienza e/o per gravi azioni contrarie alla attività federale;

6.11.2. - su proposta motivata del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5.

In caso di decadenza del Consiglio Federale il Fiduciario Nazionale decade rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.

Art. 7 - Le Assemblee Elettive

7.1 - Le Assemblee Elettive vengono svolte unicamente a livello provinciale e sono convocate per eleggere:

- a) il Fiduciario Provinciale
- b) i componenti la Commissione Regionale.

7.2 - Le Assemblee Elettive di norma vanno celebrate entro 90 gg dalla nomina del Fiduciario Nazionale.

Le Assemblee elettive , indette dal Fiduciario Nazionale sentito il parere dei singoli Fiduciari Regionali, si svolgono di norma nella città sede dei Comitati Provinciali Fidal, in una sola giornata e con orario prefissato unico a livello regionale .

Le Assemblee elettive sono convocate dai Fiduciari Provinciali, almeno 40 giorni prima della data stabilita per la loro effettuazione, sono valide in prima convocazione con la presenza almeno del 50% degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve indicare:

- Luogo di svolgimento;

- Data e ora di prima e seconda convocazione;
- L'ordine del giorno che comprenderà la relazione tecnico morale del Fiduciario Provinciale

La comunicazione della convocazione viene assicurata con la pubblicazione dell'avviso in sede oltre che con eventuali altre idonee forme di comunicazione (posta elettronica, lettera, ecc.) ed è cura dei giudici aventi diritto a voto di interessarsi per conoscere i dati necessari al fine di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo e passivo..

La convocazione deve inoltre contenere le modalità di candidatura per le cariche di Fiduciario Provinciale e di Componente la Commissione Regionale,

Ogni giudice avente diritto a voto può presentare una sola candidatura.

La candidatura va depositata presso la segreteria del Comitato Regionale di appartenenza entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee.

La candidatura può essere inviata anche a mezzo Raccomandata AR o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al proprio Comitato Regionale nei termini di cui sopra.

Non sono ritenute valide le candidature a mezzo fax o posta elettronica.

Ogni Comitato Regionale deve convocare entro e non oltre i tre giorni successivi la chiusura del termine per la presentazione delle candidature la Commissione Elettorale Regionale (nominata dal Presidente del Comitato Regionale Fidal e composta da tre tesserati FIDAL non giudici di cui uno indicato come Presidente).

La Commissione Elettorale Regionale verifica la regolarità delle candidature e comunica al Fiduciario Nazionale GGG l'elenco dei candidati entro e non oltre i 15 giorni precedenti la data di svolgimento delle Assemblee Elettive.

Il Fiduciario Nazionale pubblica sul sito FIDAL>GGG l'elenco di tutti i candidati entro e non oltre i 12 giorni precedenti la data di svolgimento delle Assemblee elettive.

Eventuali reclami sulla candidatura devono pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale entro il settimo giorno precedente la data delle Assemblee elettive e vengono decisi in primo grado dalla Commissione Elettorale Regionale ed in secondo grado dal Giudice Unico Regionale con procedura d'urgenza e comunque prima della data di svolgimento delle Assemblee Elettive.

Le schede di votazione, inerenti le tipologie da eleggere, sono predisposte e vidimate dalla Commissione Elettorale Regionale ed inviate in numero adeguato, unitamente ai verbali di verifica e di spoglio, al presidente Provinciale che le consegnerà al presidente della Commissione Elettorale Provinciale.

7.3 -.Ha diritto a voto e può candidarsi alla carica di Fiduciario Provinciale o di Componente della Commissione Regionale ogni Giudice provinciale, regionale, nazionale, internazionale in regola con il tesseramento, tesserato Giudice ininterrottamente nei due anni precedenti e che abbia effettuato nell'anno precedente a quello di svolgimento dell'Assemblea un numero di presenze determinate come segue:

- n. 3 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 1 a 50
- n. 4 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 51 a 100
- n. 5 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 101 a 200
- n. 6 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 201 a 300
- n. 8 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 301 a 400
- n. 10 presenze per Regioni con manifestazioni svolte oltre 400

L'elenco dei Giudici aventi diritto a voto di ogni Gruppo provinciale è predisposto dal Fiduciario Regionale entro e non oltre i sette giorni antecedenti lo svolgimento delle Assemblee elettive.

L'Elenco viene comunicato al Fiduciario Nazionale alla Commissione Elettorale Regionale e alla Commissione Elettorale Provinciale .

Il rinnovo del tesseramento effettuato dopo tale termine non dà diritto al voto.

Ogni giudice ha diritto ad esprimere un solo voto;non sono ammesse deleghe

7.4 Nel caso in cui non vi sia alcun candidato alla carica di Fiduciario Provinciale, nei quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva il Fiduciario Regionale, sentito il Fiduciario Nazionale, provvederà a nominare il Delegato Provinciale GGG.

Analogamente si procederà alla nomina del Delegato Provinciale per tutti quei Gruppi Provinciali che presentano un numero di giudici aventi diritto a voto inferiore a sei.

Qualora il Fiduciario Provinciale eletto dichiari per iscritto entro 5 giorni dall'elezione la propria indisponibilità a ricoprire la carica si procederà come segue:

- a) sarà dichiarato eletto Fiduciario Provinciale il candidato primo dei non eletti (e così via) purchè il subentrante abbia ottenuto almeno la metà più uno dei voti ricevuto dal Fiduciario Provinciale rinunciante
- b) Nel caso in cui non sia possibile procedere come previsto al punto a) il Fiduciario Regionale provvederà a nominare il Delegato Provinciale GGG come previsto dal comma precedente.

Il Delegato Provinciale GGG rimane in carica per l'intero quadriennio salvo che venga richiesta l'indizione di una Assemblea elettiva straordinaria, con domanda scritta e sottoscritta da parte della metà più uno dei Giudici aventi diritto al voto della Provincia in questione.

7.5 Le votazioni nelle Assemblee sono effettuate sotto il controllo di una Commissione Elettorale Provinciale composta da tre tesserati Fidal maggiorenni non giudici nominati dal Presidente del Comitato Provinciale Fidal che ne indicherà uno con la qualifica di Presidente.

Ogni giudice avente diritto a voto riceverà le due schede e voterà:

- a) Per l'elezione del Fiduciario Provinciale: può essere espressa una sola preferenza, preferenze in eccedenza determinano l'annullamento della scheda.
- b) Per l'elezione dei componenti della Commissione Regionale, si può votare un numero di candidati non superiore: a 2 se i componenti da eleggere sono 3, a 3 se i componenti da eleggere sono 5 ed a 5 se i componenti da eleggere sono 7. Le preferenze in eccedenza determinano l'annullamento della scheda.

In caso di parità di voti sarà eletto il giudice che vanta una maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, il più anziano di età.

Le Elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto e la Commissione Elettorale Provinciale provvede al termine dell'Assemblea Elettiva allo spoglio delle schede ed a comunicare i risultati alla Commissione Elettorale Regionale.

La Commissione Elettorale Provinciale dovrà altresì trasmettere in busta chiusa e sigillata le schede con a parte e visibile il relativo verbale contenente l'elenco nominativo dei votanti ed i risultati dello spoglio alla Commissione Elettorale Regionale entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea..

7.5 La Commissione Elettorale Regionale comunica al più presto al Fiduciario Nazionale i risultati delle votazioni delle Assemblee Elettive riguardanti i Fiduciari Provinciali e la Commissione Regionale .

Il Fiduciario Nazionale proclama gli eletti mediante pubblicazione sul sito WEB Fidal>GGG.

- .7.7 - Eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto devono essere messi a verbale dalla Commissione Elettorale Provinciale e comunicate alla Commissione Elettorale Regionale che decide in merito in primo grado dandone immediata comunicazione al Fiduciario Nazionale ed a chi ha presentato reclamo, il quale potrà ricorrere in secondo grado con atto scritto da presentarsi al Giudice Unico Regionale entro e non oltre 48 ore a pena di inammissibilità. In secondo grado è competente a decidere il Giudice Unico Regionale dandone comunicazione al ricorrente ed al Fiduciario Nazionale il quale adotterà i provvedimenti conseguenti.
- 7.8 - Se nel corso del quadriennio vengono a mancare dei componenti la Commissione Regionale come specificato al punto 9.6 od un Fiduciario provinciale il Fiduciario Regionale dovrà nei successivi trenta giorni indire una nuova Assemblea da svolgersi entro sessanta giorni con le stesse modalità dei commi precedenti

Art. 8 - Il Consiglio Regionale

- 8.1 - Il Consiglio Regionale è costituito dal Fiduciario Regionale, dai componenti della Commissione Regionale e dai Fiduciari Provinciali. Possono partecipare alle riunioni, con parere consultivo, i Fiduciari Locali. È facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 8.2. - Il Consiglio Regionale esamina sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici espressi dagli organi centrali del G.G.G. tutti i problemi inerenti le attività del G.G.G. regionale, fornendo indirizzi per la loro risoluzione al Fiduciario Regionale, valuta le problematiche relative all'operato dei Giudici tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Provinciali (e Locali ove nominati), esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo. Il Consiglio inoltre progetta interventi di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici.
- 8.3 – Il Consiglio Regionale dura in carica l'intero quadriennio olimpico e si riunisce ogni volta il Fiduciario Regionale lo ritenga utile e comunque non meno di due volte l'anno. Viene convocato, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Regionale. Il Consiglio è, inoltre, convocato qualora la maggioranza più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Fiduciario Regionale.
- 8.4 – Il Consiglio è presieduto dal Fiduciario Regionale o in sua assenza dal Vice Fiduciario Regionale o da altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato. Delle riunioni del Consiglio Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se siano presenti la metà più uno degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece la presiede.
- 8.5 - In attuazione della Legge Costituzionale e dello Statuto Federale, l'articolazione periferica del G.G.G. nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha gli stessi caratteri di quella disposta per le Regioni ad ogni effetto organizzativo e decisionale.
- 8.6 - Nei casi di vacanza del Fiduciario Regionale l'attività del Consiglio Regionale è sospesa fino alla nomina del nuovo Fiduciario.

Art. 9 - La Commissione Regionale.

9.1 - La Commissione Regionale è composta da un numero dispari di membri fissato dal Fiduciario Nazionale sulla base di quanto previsto all'Art. 6.9.5.. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti della Commissione Regionale. La Commissione Regionale opera in base alle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Nazionale del G.G.G..

9.2 - Possono essere eletti alla carica di componente della Commissione Regionale G.G.G. tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, con un limite massimo di tre mandati consecutivi..

9.3 - La Commissione Regionale ha il compito di coordinare le attività regionali in armonia con il calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato Regionale e di predisporre il piano del fabbisogno economico relativo al funzionamento del Gruppo, in rapporto alle esigenze dell'attività agonistica ed alle iniziative intese al miglioramento delle prestazioni dei giudici della regione.

9.4 – La Commissione Regionale ha inoltre il compito di:

9.4.1 - garantire i servizi di giuria nelle manifestazioni internazionali, nazionali ed interregionali a completamento delle convocazioni disposte dal Fiduciario nazionale;

9.4.2 - procedere alle designazioni ed alle convocazioni regionali, fermo restando la facoltà di delega delle giurie per le manifestazioni regionali e, se necessario per altre minori, ai Fiduciari provinciali e/o locali;

9.4.3 - curare il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'inquadramento, l'aggiornamento e, per delega del Fiduciario Nazionale, il tesseramento dei giudici nell'ambito regionale;

9.4.5 - dare attuazione alle norme sulla qualificazione e specializzazione dei giudici;

9.4.6 - promuovere forme di incentivazione a favore dei giudici meritevoli;

9.4.7 - nominare Gruppi Tecnici di Lavoro a livello regionale;

9.4.8 - istituire eventualmente elenchi speciali, a livello regionale, riferiti a particolari mansioni;

9.4.9 - controllare l'attività degli organi provinciali del G.G.G. e valutare l'operato tecnico e comportamentale dei giudici della regione;

9.4.10 - esaminare i casi di irregolarità nel funzionamento delle giurie o di singoli giudici, ovvero i casi di comportamento non conforme alle norme da parte di giudici operanti in campo, trasmettendo le risultanze al Fiduciario Nazionale per i provvedimenti di competenza e/o per l'inoltro agli Organi di Giustizia federale, limitatamente ai casi suscettibili di provvedimenti tecnici o disciplinari.

I componenti della Commissione Regionale devono, inoltre, collaborare con il Fiduciario Regionale espletando quei compiti che vengono loro specificatamente assegnati.

9.5 - La Commissione Regionale si riunisce per la gestione del Gruppo ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga necessario e comunque non meno di 3 volte l'anno, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delle riunioni della Commissione Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale. Le riunioni sono valide se vi partecipano il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale, ed almeno la metà dei restanti componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece presiede la riunione. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale da conservare agli atti del Comitato Regionale. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare

alle riunioni altre persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.6 - Le dimissioni di un componente della Commissione Regionale devono essere presentate al Fiduciario Regionale. Tutte le vacanze della Commissione Regionale vengono coperte con i primi dei non eletti purchè il subentrante abbia riportato almeno la metà più uno dei voti ricevuti dall'ultimo degli eletti.

Ove questi manchino o siano in numero insufficiente, tale che la mancata reintegrazione possa compromettere la regolare funzionalità dell'organo, il Fiduciario Nazionale autorizzerà, in accordo con il Fiduciario Regionale e con il Presidente del Comitato Regionale, la convocazione delle Assemblee Elettive per la reintegrazione.

9.7 - I componenti della Commissione Regionale, che risultino assenti senza giustificato motivo alle riunioni della Commissione o della Consulta Regionale per almeno tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti dal Fiduciario Nazionale dietro richiesta del Fiduciario Regionale. La Commissione Regionale decade, comunque, assieme al Fiduciario Regionale quando si verifichi una situazione di vacanza della metà più uno dei suoi componenti. Può essere, altresì, dichiarata decaduta, assieme al Fiduciario Regionale, con provvedimento motivato del Fiduciario Nazionale, nei casi, collegialmente imputabili anche solo per colpa grave, di accertata violazione delle norme statutarie e/o regolamentari, ovvero per irregolarità nella gestione delle manifestazioni, ovvero per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici della regione aventi diritto a voto, ovvero per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. In tale ipotesi il Fiduciario Nazionale, sentito il Presidente del Comitato Regionale, procede alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione del Gruppo, il quale dovrà provvedere a convocare le Assemblee Elettive straordinarie da tenersi entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si è verificata la decadenza.

Art. 10 - Il Fiduciario Regionale.

10.1 - Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione ed attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio Regionale del G.G.G.

10.2 - Il Fiduciario Regionale ed il Vice Fiduciario Regionale sono nominati dal Fiduciario Nazionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale scegliendoli tra i componenti eletti della Commissione Regionale e restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico. Il Fiduciario Regionale ed il Vice Fiduciario Regionale possono essere rinominati nella carica con un limite massimo di tre mandati consecutivi. In caso di decesso, decadenza, dimissioni o impedimento permanente il Fiduciario Regionale è sostituito, per l'ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Fiduciario, dal Vice Fiduciario Regionale e, in caso di impossibilità da parte di questo, dal componente della Commissione Regionale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età. Si provvederà, quindi, alla nomina del nuovo Fiduciario Regionale secondo le modalità di cui al presente comma, previa reintegrazione della Commissione Regionale attraverso la surroga con il primo dei non eletti come previsto all'art. 9.6. Ovvero in mancanza di questo, previa indizione (a cura del Fiduciario Nazionale o del Commissario Straordinario ove nominato) di nuove Assemblee Elettive.

10.3 - Il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale o altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza (laddove costituito), ai quali risponde della efficienza del Gruppo; presenta le esigenze formulate dalla Commissione e dalla Consiglio Regionale; propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni regionali ed effettua l'omologazione dei risultati delle manifestazioni effettuate in regione.

10.4 - Il Fiduciario Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale secondo quanto disposto nell'art. 8.

10.5 – Il Fiduciario Regionale presiede e coordina la Commissione Regionale; in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale in tutte le funzioni.

Art. 11 - Il Consiglio Provinciale.

11.1 - Il Consiglio Provinciale è l'organo che, nell'ambito della provincia, opera in base alle direttive degli Organi centrali e regionali del G.G.G. ed è costituita dal Fiduciario Provinciale (o Delegato Provinciale GGG) e dai Fiduciari Locali ove nominati. Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e viene presieduta dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento.

11.2 - Qualora i Fiduciari locali non siano stati nominati o siano in numero inferiore a due, la Commissione Regionale, su proposta del Fiduciario Provinciale, potrà provvedere a nominare da due a quattro ulteriori componenti del Consiglio Provinciale, scegliendoli, su indicazione del Fiduciario Provinciale, tra i giudici aventi diritto a voto residenti in provincia. La nomina dovrà tenere conto anche dell'articolazione territoriale dell'attività nella provincia.

11.3 - Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta il Fiduciario Provinciale lo ritenga necessario (o su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei suoi componenti), con convocazione scritta da comunicare al Presidente (o al Delegato) Provinciale FIDAL ed al Fiduciario Regionale. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento; è facoltà del Fiduciario Provinciale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico o per la loro comprovata competenza, possano dare un contributo ai lavori della Consulta.

11.4 – Il Consiglio è validamente riunito se vi partecipa il Fiduciario Provinciale (o chi lo sostituisce in base al presente regolamento) ed almeno la metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Fiduciario Provinciale o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

11.5 - Il Consiglio Provinciale decade in caso di decadenza, dimissioni, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G. e viene ricostituito con l'elezione del nuovo Fiduciario Provinciale.

Art. 12 - Il Fiduciario Provinciale o Delegato Provinciale GGG.

12.1 - Il Fiduciario Provinciale, eletto dall'Assemblea Elettiva , dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Per il Delegato Provinciale GGG si richiama quanto previsto all'art. 7.4

Il Delegato Provinciale GGG svolge le funzioni del Fiduciario Provinciale .

12.2 - Al Fiduciario Provinciale ed al Consiglio Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme fissate rispettivamente per il Fiduciario Regionale e per il Consiglio Regionale nei casi di decessi, dimissioni o decadenze.

12.3 - Il Fiduciario Provinciale, o in assenza il suo Vice o altro componente del Consiglio Provinciale appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Provinciale FIDAL (laddove costituito), con il quale collabora ed al quale presenta le esigenze funzionali del Gruppo. Il Fiduciario Provinciale, in caso di mancata costituzione del Comitato Provinciale FIDAL, si rapporterà al Delegato Provinciale FIDAL.

12.4 - Il Fiduciario Provinciale propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni provinciali, controlla l'esattezza dei risultati nella loro stesura definitiva prima dell'inoltro degli stessi al Fiduciario Regionale.

12.5 - Il Fiduciario Provinciale è responsabile nei confronti degli Organi Nazionali e Regionali del G.G.G. della corretta applicazione di tutte le norme e disposizioni da essi emanate. Propone al Consiglio Provinciale la nomina di un Vice-Fiduciario scelto tra quanti compongono il Consiglio stesso, nel corso della prima seduta successiva alla sua elezione. Il Vice-Fiduciario sostituisce il Fiduciario in tutti i casi di sua assenza o impedimento temporaneo; in caso di impossibilità, le funzioni vengono svolte dal Componente della Consiglio Provinciale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età.

12.6 - Il Fiduciario Provinciale promuove, con particolare riferimento al reclutamento ed all'aggiornamento dei Giudici del Gruppo provinciale, le iniziative per il miglioramento dell'attività tecnico-organizzativa nel territorio di propria competenza. Cura l'attività provinciale relativa alle pratiche del tesseramento, alla redazione dei prospetti statistici, alla convocazione delle giurie, provvede all'inoltro, agli organi competenti, dei verbali dei risultati delle manifestazioni. Riferisce alla Commissione Regionale eventuali problemi e segnala alla stessa i Giudici meritevoli di considerazione per l'attività svolta e per le qualità tecniche e comportamentali, eventualmente realizzando iniziative incentivanti a livello locale.

12.7 - Cura che presso la sede del Comitato provinciale FIDAL (ove costituito) o, in assenza, del G.G.G. provinciale vengano conservati comunicati, circolari e qualsiasi documento inerente l'attività del G.G.G..

12.8-Con cadenza biennale il Fiduciario Provinciale indirà una riunione di tutti i Giudici del GGG Provinciale per la programmazione del Gruppo con preventiva informativa al Fiduciario Regionale.

12.9-Per tutto quanto attiene gli Organi GGG delle Province Autonome di Bolzano e di Trento, si applicano le norme relative alle Assemblee Elettive per l'elezione delle Commissioni Regionali e la conseguente nomina del Fiduciario Regionale.

Art. 13 - Il Fiduciario Locale .

13.1.- Il Fiduciario Locale può essere nominato tra i giudici della provincia aventi diritto a voto dalla Commissione Regionale G.G.G., su proposta del Fiduciario Provinciale, sulla base di particolari esigenze logistiche e di funzionalità territoriale.

13.2 - Il Fiduciario Locale attua, nella propria circoscrizione, in collaborazione con l'incaricato locale della FIDAL, ove esista, e d'intesa con il Fiduciario Provinciale le direttive della Commissione Regionale G.G.G..

13.3 - Il Fiduciario Locale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. Le sue dimissioni debbono essere comunicate alla Commissione Regionale ed al Fiduciario Provinciale.

Art. 14 – I commissari straordinari.

14.1 - Il Fiduciario Nazionale., sentito l’organo di vertice della FIDAL territorialmente competente, potrà provvedere allo scioglimento e/o alla revoca degli Organi territoriali a livello regionale e provinciale, anche eletti, con provvedimento motivato da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all’attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, nominando un Commissario Straordinario ove non si sia già provveduto in sede locale secondo le procedure indicate nel presente Regolamento. Il Commissario Straordinario dovrà garantire la funzionalità del Gruppo locale fino all’elezione o alla nomina dell’Organo territoriale dichiarato decaduto o revocato e dovrà, entro i sessanta giorni successivi alla sua nomina, indire l’Assemblea Elettiva necessaria per la ricostituzione dell’Organo.

14.2 - Il Commissario Straordinario dovrà avere, di norma, i requisiti richiesti per la nomina e/o l’elezione dell’organo che va a sostituire.

Art. 15 – La Commissione Tecnica Nazionale.

15.1 – La Commissione Tecnica Nazionale è una struttura di supporto all’attività del Fiduciario Nazionale e lo assiste nel compimento dei suoi compiti di governo e di gestione organizzativa del G.G.G. La Commissione Tecnica Nazionale è costituita dal Vice Fiduciario Nazionale e da un numero di componenti non superiore a cinque, scelti tra i giudici del ruolo nazionale e/o regionale e nominati dallo stesso Fiduciario Nazionale.

15.2 – La Commissione Tecnica Nazionale viene sciolta in caso di decadenza del Fiduciario che la ha costituita.

Art. 16 - I Gruppi Tecnici di Lavoro a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

16.1 - Nell’ambito del G.G.G. possono essere istituiti Gruppi Tecnici di Lavoro aventi funzioni di studio, di consultazione e di proposta su specifici argomenti di contenuto tecnico e/o organizzativo attinenti alla vita del Gruppo; della loro istituzione è data tempestiva comunicazione al Consiglio Nazionale G.G.G..

16.2 - La composizione, i responsabili, la durata, gli indirizzi, gli scopi e la regolamentazione di tali Gruppi di Lavoro sono determinati dal Fiduciario Nazionale. Analogamente possono procedere a livello locale il Fiduciario Regionale ed il Fiduciario Provinciale.

Art. 17 – Incompatibilità

17.1 - Per le incompatibilità si applicano le norme dello Statuto Federale.

Art. 18 – L’ufficio centrale del G.G.G.

18.1 - L’attività amministrativa, la tenuta degli atti (compresi i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale) e l’inoltro di tutte le necessarie comunicazioni sono assicurati da una specifica unità organizzativa FIDAL indicata dal Segretario Federale.

TITOLO III - I Giudici

Articolo 19 - I Giudici.

19.1 - I Giudici sono inquadrati nei seguenti Ruoli:

- 19.1.1 Ausiliari,
- 19.1.2 Provinciali,
- 19.1.3 Regionali,
- 19.1.4 Nazionali,
- 19.1.5 Internazionali.

19.2 - I giudici, all’atto dell’inquadramento, devono possedere, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o, se stranieri, avere la residenza in Italia,
- non essere stati assoggettati da parte del CONI, o di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche e/o inibizioni per periodi superiori ad un anno.

I requisiti per l’inquadramento indicati nel precedente comma devono essere conservati per tutta la durata della carriera.

Per accedere a qualsiasi carica od organismo interno al GGG, non devono aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno. (Modifica del Consiglio Federale 27/6/14)

Articolo 20 - I Giudici Ausiliari.

20.1 - I Giudici Ausiliari possono essere indicati direttamente dalle Società affiliate alla Federazione al momento dell’affiliazione, che ne garantiranno la loro competenza, compilando un apposito modulo. L’età minima richiesta è di 16 anni.

20.2 - Il G.G.G. utilizzerà gli Ausiliari nell’organizzazione delle manifestazioni, facendo ricoprire loro compiti “non giudicanti” nell’organigramma delle giurie.

20.3 - Il tesseramento per il primo anno è a titolo gratuito ed è effettuato direttamente dalle Società di riferimento dandone comunicazione al competente Fiduciario Provinciale G.G.G.

Articolo 21 - I Giudici Provinciali.

21.1 - Per ottenere la qualifica di Giudice Provinciale occorre:

- avere maturato 18 anni di età,
- presentare una domanda scritta di ammissione,
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un breve corso teorico-pratico di qualificazione, indetto in sede provinciale, con cadenza annuale, secondo le apposite normative e gli indirizzi impartiti dalla Commissione Nazionale del G.G.G.

21.2 - Il Ruolo Provinciale è il primo livello che abilita il Giudice a giudicare il gesto atletico. Il corso che i candidati dovranno sostenere dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.

21.3 - L'inquadramento nel Ruolo Provinciale è ratificato dalla Commissione Regionale.

21.4 - Il Fiduciario Provinciale, sentita la Commissione Regionale, potrà non effettuare il rinnovo del tesseramento al Giudice Provinciale che non abbia svolto un'adeguata attività in provincia e/o in regione nel corso dell'ultimo anno. Si terrà tuttavia conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G.

Articolo 22 - I Giudici Regionali.

22.1 - Per ottenere la qualifica di Giudice Regionale occorre:

- essere tesserato da almeno un anno nel ruolo di Provinciale al momento della domanda,
- presentare una domanda scritta di ammissione,
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un corso teorico-pratico di qualificazione indetto e curato dalla locale Commissione Regionale, secondo normative ed indirizzi impartiti dal Fiduciario Nazionale G.G.G.,
- avere superato positivamente le prove di idoneità previste dal corso stesso.

22.2 - Tutti i Giudici Regionali dovranno essere in grado di giudicare tutte le specialità dell'atletica; il corso che i candidati dovranno frequentare dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.

22.3 - L'inquadramento nel Ruolo Regionale è ratificato dal Fiduciario Nazionale su proposta della Commissione Regionale. Il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo di Giudice Regionale è vincolato in modo obbligatorio alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti e regolati dal Fiduciario Nazionale.

22.4 - La Commissione Regionale potrà, sentito il Fiduciario Provinciale competente, non effettuare il rinnovo del tesseramento al giudice Regionale che non abbia svolto un'adeguata attività in provincia e/o in regione nel corso dell'ultimo anno. Si terrà tuttavia conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G.

Articolo 23 - I Giudici Nazionali.

23.1 - Per ottenere l'inquadramento a Giudice del Ruolo Nazionale occorre:

- avere maturato un'anzianità minima di 2 anni consecutivi nel Ruolo Regionale al momento della domanda,
- avere prestato attività in provincia e regione in modo costante,
- aver frequentato il corso di preparazione specifico indetto dal Fiduciario Nazionale G.G.G. ed aver superato le relative prove d'idoneità. La preparazione che i giudici del Ruolo Nazionale dovranno conseguire e mantenere aggiornata è corrispondente a quella di primo livello per la I.A.A.F. (N.T.O.- T.O.E.C.S.), atta a ricoprire la funzione di Arbitro.

23.2 - L'inquadramento nel Ruolo Nazionale è disposto dal Fiduciario Nazionale.

23.3 - La Commissione Regionale, sentito il competente Fiduciario Provinciale, potrà richiedere al Fiduciario Nazionale di non effettuare il rinnovo del tesseramento al Giudice Nazionale che non abbia svolto un'adeguata attività in provincia ed in regione nell'ultimo anno. Si terrà tuttavia conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G.

Articolo 24 - I Giudici Internazionali.

24.1 – Appartengono al ruolo dei Giudici Internazionali i giudici che hanno conseguito tale qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti a tale scopo dalla E.A.A. o dalla I.A.A.F.

Articolo 25 – Specializzazioni.

25.1 - I Giudici inseriti nel ruolo Nazionale e/o Regionale possono conseguire l'iscrizione ad appositi albi di specializzazione Nazionali e/o Regionale partecipando ad appositi corsi e superando i previsti test di idoneità, così come disposto periodicamente dal Fiduciario Nazionale.

25.2 - Le specializzazioni sia per il ruolo Regionale che per il ruolo Nazionale sono definite dal Fiduciario nazionale in corrispondenza, di norma, a quelle previste dalla I.A.A.F.:

- Ufficiale Tecnico Organizzativo – U.T.O. (Delegato Tecnico/Direttore di Gara/ Direttore di Riunione)
- Giudice di Partenza;
- Giudice di Marcia;
- Ufficiale Tecnico di Corse “no stadia” - U.T.C.N.S..

25.3 - I giudici già presenti nei panels internazionali saranno ammessi d'ufficio ai rispettivi albi nazionali di specializzazione. La permanenza nell'albo di specializzazione dovrà essere confermata, fatto salvo quanto disposto per i Giudici internazionali, superando i test di idoneità previsti al precedente comma 25.1, con cadenza non superiore a quattro anni.

Articolo 26 – Albi operativi.

26.1 – Prima dell’inizio di ciascun anno agonistico il Fiduciario Nazionale redige gli Albi operativi (sia generici che di specialità) in cui vengono inseriti i nominativi dei Giudici del ruolo nazionale. Le convocazioni faranno riferimento a tali Albi.

26.2 – Potranno essere inseriti negli Albi operativi i giudici che avranno superato le prove di idoneità previste da appositi corsi di aggiornamento indetti dal Fiduciario Nazionale; la frequenza a tali corsi non dovrà essere inferiore ad una volta ogni quattro anni.

26.3 – Il Fiduciario Nazionale esclude dagli Albi operativi i giudici che:

- 26.3.1. - ne abbiano fatto esplicita richiesta,
- 26.3.2 - non abbiano dato prova di preparazione tecnica o di comportamento adeguati allo svolgimento del ruolo,
- 26.3.3 - non abbiano frequentato con successo i corsi di aggiornamento previsti dal precedente 26.2,
- 26.3.4 – non abbiano ripetutamente risposto positivamente alle convocazioni,
- 26.3.5 – non abbiano fornito la dovuta collaborazione al proprio gruppo regionale di competenza purché ne sia stata data segnalazione da parte delle rispettive Commissioni regionali.

26.4 – Il Giudice escluso dagli Albi operativi può esservi inserito nuovamente a condizione che il Fiduciario Nazionale accerti che siano venute meno le condizioni della precedente esclusione elencate nel comma 26.3.

Articolo 27 – Mansioni ed elenchi speciali nazionali.

27.1 – Prima dell’inizio di ciascun anno agonistico il Fiduciario Nazionale redige gli elenchi speciali nazionali per particolari mansioni dell’attività giudicante previste dal R.T.I. come:

- misuratore di percorso,
- direttore tecnico,
- giudice al photofinish,
- giudice addetto all’attività antidoping,
- giudice addetto ai sistemi di rilevazione,
- giudice addetto ai sistemi informatici,
- giudice addetto al cronometraggio,
- eventuali altre figure previste dal R.T.I..

27.2 - Negli elenchi speciali nazionali vengono inseriti i nominativi dei Giudici del ruolo nazionale che hanno frequentato i corsi istituiti allo scopo dal Fiduciario Nazionale, superandone i test di idoneità ovvero i giudici di tutti i ruoli ai quali il Fiduciario Nazionale riconosce particolari competenze e conoscenze tecniche specifiche per la mansione.

27.3 - Negli elenchi speciali nazionali vengono inseriti automaticamente i nominativi dei giudici che hanno conseguito la necessaria qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti a tale scopo dalla E.A.A. o dalla I.A.A.F.

27.4 – Il Fiduciario regionale, sentito il parere della Commissione Regionale, può istituire elenchi speciali regionali con le stesse modalità impiegate per la redazione degli elenchi speciali nazionali.

TITOLO IV – Diritti e doveri

Articolo 28 – Tessera federale.

- 28.1 - Ai fini dell’ottenimento della qualifica di Giudice valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Ad ogni Giudice viene rilasciata apposita tessera federale.
- 28.2 - Tutti i giudici che intendono proseguire nell’attività hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale della stessa entro il termine e con le modalità stabilite dalle vigenti norme operative. I giudici che, non avendo rinnovato la tessera per uno o due anni consecutivi, intendono essere reintegrati nei ruoli di appartenenza lo saranno previo pagamento delle quote annuali pregresse ma senza incremento di anzianità. I giudici che non hanno rinnovato la tessera per tre o più anni consecutivi potranno essere reintegrati esclusivamente nel ruolo di giudice provinciale previo pagamento delle quote annuali pregresse e senza incremento di anzianità.

Articolo 29 – Diritti.

- 29.1 – I giudici, in ragione del loro ruolo istituzionale svolto in forma dilettantistica e basato sul volontariato, hanno diritto individualmente e come associati alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria, da parte della FIDAL in tutte le sue componenti, sia nei confronti di associati che di terzi.
- 29.2 – Il Giudice ha diritto a ricevere assistenza legale gratuita da parte della FIDAL in tutte le sedi giudiziarie per fatti ed atti derivanti dall’esercizio delle sue funzioni. Il Giudice ha inoltre diritto a godere di assicurazione contro tutti i rischi, anche per responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni a sé stesso o a terzi connessi all’espletamento delle proprie funzioni, sia durante sia in itinere.
- 29.3 - Ulteriori diritti del Giudice sono:
- 29.1.1 - il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni di Giudice, secondo i limiti e le regole fissate dai competenti Organi Federali;
 - 29.1.2 - il riconoscimento di diarie, indennità anche a livello regionale, quando previste;
 - 29.1.3 - l’assegnazione di una copia del R.T.I.;
 - 29.1.4 - il riconoscimento di agevolazioni per assistere alle manifestazioni di Atletica Leggera che si svolgono in Italia, previa richiesta, se del caso, all’Organo o all’Ente organizzatore.
- 29.4 – I giudici che a giudizio degli organi competenti centrali o periferici svolgono un’attività adeguata, godranno dei seguenti ulteriori diritti:
- 29.4.1 - l’assegnazione della divisa prevista per il ruolo di appartenenza;
 - 29.4.2 - l’invio di copia delle pubblicazioni federali sia centrali che periferiche.
- 29.5 – La FIDAL fornisce il materiale per l’attività dei giudici ed assicura che l’impiego ed il trasporto di attrezzature speciali utilizzate dai Giudici avvenga in conformità alle normative vigenti.

Art. 30 – Benemerenze.

30.1 – Il G.G.G. assegna tre ordini di benemerenze, alle quali può accedere con menzione d'onore quel Giudice che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbia dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbia avuto continuità di prestazioni e sia in possesso di specifici requisiti, fissati nell'apposito Regolamento delle Onorificenze emanato dalla Federazione unitamente alle modalità per l'assegnazione. I giudici hanno inoltre la possibilità di accedere a tutti i riconoscimenti ed incentivi previsti dagli organi centrali e periferici della FIDAL.

Art. 31 - Doveri ed impegni.

31.1 – Il Giudice è tenuto a:

- 31.1.1 - osservare lo Statuto della FIDAL, il Regolamento del G.G.G. ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDAL o dal G.G.G.;
- 31.1.2 - improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIDAL a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
- 31.1.3 - controllare le manifestazioni di Atletica Leggera e collaborare al loro svolgimento, interpretando ed applicando il R.T.I. e ogni altro regolamento particolare con obiettività, imparzialità e *“bona fide”*;
- 31.1.4 - rispondere alle convocazioni degli organi preposti ed assolvere l'incarico cui viene destinato, salvo necessità contingenti, comunicando tempestivamente eventuali rinunce motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;
- 31.1.5 - utilizzare e conservare con cura e responsabilità le attrezzature ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni;
- 31.1.6 - fornire agli organi competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti ed a favorire la crescita del Gruppo;
- 31.1.7 - frequentare assiduamente le riunioni tecniche di aggiornamento e qualificazione previste a livello centrale e periferico;
- 31.1.8 - versare puntualmente la quota di tesseramento.

31.2 – Al Giudice è fatto divieto di:

- 31.2.1 – svolgere funzioni giudicanti in manifestazioni sportive di Atletica Leggera che non rientrano nell'attività organizzativa della FIDAL o che non sono da questa approvate;
- 31.2.2 - rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine del G.G.G. ed in generale della FIDAL, in pubblico ed in privato, a qualsiasi organo di informazione,;
- 31.2.3 - rilasciare qualsiasi altra dichiarazione relativa all'attività federale o del Gruppo senza la preventiva autorizzazione del Fiduciario Nazionale o delle Commissioni Regionali competenti per territorio;
- 31.2.4 - trattare, nell'ambito federale, qualsiasi argomento di carattere partitico-politico.

Art. 32 - Provvedimenti tecnici.

32.1 - Il giudice è soggetto a provvedimenti interni al G.G.G. per fatti squisitamente tecnici che, comunque, non coinvolgano rapporti con altri tesserati anche giudici, ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federale in caso di illecito sportivo. In particolare, i provvedimenti tecnici interni al G.G.G. possono riguardare palesi inosservanze del

Regolamento Tecnico e/o delle manifestazioni, nonché violazioni a quanto previsto dall'articolo 31 del presente regolamento.

32.2 - Sono sanzioni interne al G.G.G.:

- 32.2.1 – il richiamo tecnico;
- 32.2.2 – il richiamo tecnico con diffida;
- 32.2.3 – la deplorazione;
- 32.2.4 – la sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30.

32.3 - I provvedimenti di richiamo tecnico sono comminati per mancanze di entità lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie. I provvedimenti di richiamo tecnico con diffida sono comminati per mancanze di entità rilevante o, nel caso di mancanze di entità lieve, in presenza di recidiva specifica. I provvedimenti di deplorazione sono comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima grave mancanza tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia Federale per provvedimenti di maggiore gravità. I provvedimenti di sospensione dall'attività sono comminati per grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per incapacità di grave entità. Il periodo di eventuale sospensione cautelare previsto al successivo comma 32.5 deve essere scomputato dal periodo di sospensione definitiva comminato dal Fiduciario Nazionale e/o dagli Organi della giustizia sportiva.

32.4 - Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono presi dal Fiduciario Nazionale, anche su segnalazione dei Fiduciari Provinciali e/o Regionali, sulla base delle risultanze dei rapporti arbitrali e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati gli episodi contestati. I provvedimenti tecnici di competenza del G.G.G. sono comunicati per iscritto al giudice o ai giudici interessati. Avverso a tali provvedimenti può essere interposto ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, avanti ad un Collegio Tecnico composto da tre Giudici Nazionali, di provata esperienza, eletti dal Consiglio Nazionale ogni biennio tra quanti non fanno parte degli Albi Operativi. I componenti possono essere confermati per non più di due volte.

32.5 - Il Fiduciario Nazionale può disporre la sospensione cautelare dall'attività nei confronti del Giudice a carico del quale siano state segnalate gravi carenze tecniche o sia stata avviata la procedura disciplinare presso i competenti Organi Federali.

32.6 - I provvedimenti possono incidere, in relazione alla loro gravità, su tutte le valutazioni, sui corsi di qualificazione, sui riconoscimenti, sugli incentivi, sulle benemerenze, eccetera.

TITOLO V - Modifiche al regolamento e norme di attuazione

Art. 33 - Approvazione e variazioni.

33.1 – Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio Federale, che è preposto ad apportarvi modifiche e/o ad introdurvi norme di propria iniziativa o su proposta degli organi del G.G.G. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

33.2 - Il Fiduciario Nazionale all’entrata in vigore del presente regolamento predisporrà le norme transitorie eventualmente necessarie per la sua prima attuazione.

33.3 - Le limitazioni introdotte dal presente regolamento in tema di limite dei mandati non hanno efficacia retroattiva.